Titolo

CORTE FEDERALE D'APPELLO – PRONUNCIA – ANNULLAMENTO CON RINVIO – SOLO IN CASO DI DECISION MERO RITO

Descrizione

Sebbene il quarto periodo del secondo comma dell'art. 106 CGS. ("Pronuncia della Corte federale di appello) disponga che quest'ultima "*Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall'organo di primo grado o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia, per l'esame del merito, all'organo che ha emesso la decisione",* una corretta interpretazione di tale disposizione, conforme peraltro al principio della ragionevole durata del processo sportivo - posto a presidio del fondamentale interesse al regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale (art. 44, comma 2, C..G.S.) - impone che le fattispecie di inammissibilità e di improcedibilità dichiarate dall'organo di primo grado che legittima l'annullamento della decisione con rinvio siano solo quelle di mero rito, per effetto delle quali non via stato alcun ingresso alla valutazione del merito delle questioni e per le quali è mancata al riguardo una qualsiasi parvenza di contraddittorio.

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 9/CFA/2023-2024/B

Presidente

Torsello

Relatore

Raiola

Riferimenti normativi

art. 106, comma 2, quarto periodo, CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0009 CFA del 17 luglio 2023 (Procura Federale/sig. Lorenzo Zorzi)